



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Est 3 - Brescia

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

Ai sensi degli articoli 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

D.P.R. 249 del 24/6/98 e D.P.R. 235 del 21/11/07

Adottato con Delibera del Collegio dei Docenti del 16 marzo 2022

Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 99 del 28 marzo 2022



Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Principi e finalità.....	3
Art. 2 – Doveri degli alunni	4
Art. 3 – Disposizioni disciplinari	4
Scuola primaria	4
Scuola secondaria	5
Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.....	8
Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale	9
Art. 6 – Impugnazioni.....	9
Art. 7 – Organo di Garanzia.....	10
Art. 8 – Pubblicità.....	10

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È di fondamentale importanza, però, che la scuola e la famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti.

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni piuttosto che un limite e un fattore di sanzioni. Negoziarle è un'occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti e dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. L'errore è sempre possibile ma l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità **educativa e riparativa**; l'autore del fatto lesivo non è solo soggetto passivo destinatario di una sanzione ma anche soggetto attivo a cui è chiesto di rimediare agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta; i provvedimenti devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso – ove possibile – lavori a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione, ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse (scuola primaria) e dal Consiglio di Classe (scuola secondaria di primo grado), alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

Scuola primaria

3.1 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA	
MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<p><u>Si configurano come violazioni lievi:</u></p> <ol style="list-style-type: none">a. presentarsi alle lezioni in ritardo;b. presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;c. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;d. rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare o chiacchierare ecc.) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;e. non fare i compiti assegnati per casa;f. spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;g. portare a scuola oggetti non pertinenti (telefoni cellulari, giochi e/o materiali pericolosi)h. usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.	<p>Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare o altro al docente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno.</p>
<p><u>Si configurano come mancanze gravi:</u></p> <ol style="list-style-type: none">a. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;b. alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...);	<p>Le mancanze gravi e gravissime vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.</p> <p>Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati</p>



<p>c. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai docenti, al personale non docente, ai compagni;</p> <p>d. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;</p> <p>e. sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;</p> <p>f. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;</p> <p>g. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto;</p> <p>h. reiterare comportamenti scorretti.</p> <p>Si configurano come <u>mancanze gravissime</u>:</p> <p>a. sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;</p> <p>b. compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici;</p> <p>c. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste e nel caso in cui l'infrazione sia compiuta da un gruppo;</p> <p>d. compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico;</p> <p>compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.</p>	<p>Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. Le modalità di sorveglianza di tale sospensione dovranno essere definite da ogni singolo plesso. L'alunno dovrà comunque sempre essere vigilato, e, del fatto, ne saranno informati per iscritto i genitori;</p> <p>convocazione scritta dei genitori a colloquio con i docenti del team;</p> <p>comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico;</p> <p>convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico</p>
---	--

In tutti i casi è prevista l'adozione dei seguenti strumenti di giustizia riparativa:

- lettera di scuse
- dialogo tra i soggetti coinvolti (narrazione)
- mediazione (docente della classe) tra autore del fatto lesivo e vittima
- espletamento di attività lavorative a favore della vittima o della comunità scolastica

Scuola secondaria di primo grado

3.2 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
MANCANZE DISCIPLINARI
<u>Si configurano come violazioni lievi:</u>

- a. presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
- b. non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni;
- c. disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio, ecc.);
- d. assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.);
- e. rovinare, per negligenza, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- f. portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.

Si configurano come **mancanze gravi**:

- g. presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico;
- h. frequentare irregolarmente le lezioni;
- i. esprimersi in modo volgare e/o blasfemo;
- j. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- k. imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici;
- l. rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi
- m. portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso;
- n. contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.);
- o. sottrarre beni o materiali scolastici (es.: libri, oggetti di cancelleria, ecc.);
- p. costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;
- q. utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, anche fuoripaula per inviare SMS – telefonare, comunicare attraverso chat o social network ...
- r. usare in modo improprio internet;
- s. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola;
- t. reiterare comportamenti scorretti

Si configurano come **mancanze gravissime**:

- u. insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- v. compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;
- w. reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici, es. :merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;
- x. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro...;
- y. compiere atti di vandalismo su cose;
- z. non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.);
- aa. fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi;
- bb. raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE ALSINGOLO INTERVENTO
Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta e/o con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità	
Richiamo orale.	Da parte del docente, anche di classe diversa
Ammonizione scritta riportata nel registro di classe	Da parte del docente, anche di classe diversa



e comunicazione scritta alla famiglia tramite il diario personale.	
Convocazione della famiglia per un colloquio. Questo intervento è previsto anche dopo la 3ª ammonizione scritta nel libretto, qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto.	Nei casi valutati dai docenti come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente interessato o dal Coordinatore di classe; nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico.
Per le mancanze di cui alle lett. f) delle violazioni lievi , oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e alla riconsegna degli stessi, a uno dei genitori o facente funzione, al termine delle lezioni o in un giorno successivo. La mancanza di cui alla lett. e) del medesimo paragrafo comporta il risarcimento del danno arrecato.	
INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Le mancanze gravi sono sanzionate con ammonizione scritta, riportata nel registro di classe. Di ciò verrà data informazione al coordinatore di classe. L'ammonizione potrà, inoltre, essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati.	
Sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione. Sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative, es: quali <i>attività lavorative a favore della vittima o della comunità scolastica, riordino di materiali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi</i>	La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che sia irrogata la sanzione. Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.
Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica. La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali <i>attività lavorative a favore della vittima o della comunità scolastica, riordino di materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi, ecc.</i> sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.	La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.
In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento	Il risarcimento è stabilito dal Dirigente Scolastico.
Le mancanze di cui alle lett. q) e m) comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi o del telefono, che saranno consegnati al Dirigente Scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe, qualora delegati dal Dirigente, che li conserveranno fino al ritiro da parte di uno dei genitori, al momento	

<p>pattuito.</p> <p>La violazione di cui alla lett. s) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.</p> <p>Le mancanze di cui alle lett. o) e l) comportano il risarcimento del danno arrecato</p>	
INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE ALSINGOLO INTERVENTO
<p>Le mananze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.</p>	
<p>Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.</p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
<p>In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento</p>	<p>Il risarcimento è stabilito dal Dirigente Scolastico</p>
<p>Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.</p> <p>La mancanza di cui alla lett. bb.) delle lesioni gravissime comporta, altresì, la consegna del telefono cellulare o altro strumento utilizzato al Dirigente Scolastico, che lo conserverà fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quindi provvederà alla restituzione dello stesso ad uno dei genitori o facenti funzione.</p> <p>Le mancanze di cui alle lett. w), x), y) comportano il risarcimento del danno arrecato.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>In tutti i casi è prevista l'adozione dei seguenti strumenti di giustizia riparativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera di scuse • dialogo tra i soggetti coinvolti (narrazione) • mediazione (docente della classe e/o psicologo della scuola) tra autore del fatto lesivo e vittima • espletamento di attività lavorative a favore della vittima o della comunità scolastica 	

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2. è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione. Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime, sussistono dunque

quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario o mail dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

1. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
2. la proposta al C.d.C. o al C.I. per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale è convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 7.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.



L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 7 – Organo di Garanzia

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Presidente del Consiglio di Istituto;
- Un Docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- Un genitore del Consiglio eletto dal Consiglio stesso, componente genitori, che designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 8 – Pubblicità

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione nel sito della scuola.

Il Regolamento di Disciplina verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno.

Nell'ambito delle attività previste per Educazione Civica, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni in rapporto all'ordine di scuola di frequenza.